Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale

Quesito

Il bando all'**articolo 9 (Spese ammissibili) punto C2 Regimi di aiuto** recita: "Il programma di investimento:- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca".

Per questo, nei criteri di valutazione, l'impresa riesce a guadagnare un'ulteriore primalità.

Se si analizza il portale dedicato GeCoWEB, l'accesso è solo per le imprese e per le persone fisiche, mentre gli enti di ricerca **sono esclus**i.

A questo punto le domande sono le seguenti:

- 1. Se l'ente deve compartecipare nella misura del 10% dei costi ammissibili, dove si esplicita la sua partecipazione al progetto, non potendo esporre i propri costi poiché il sistema non consente l'accesso?
- 2. Significa che l'unica forma di partecipazione è in qualità di subcontraente dell'impresa?

Risposta

In riferimento all'Avviso pubblico "Contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up" e al quesito in questione, per quanto riguarda le maggiorazioni della percentuale base destinate alle PMI, si precisa quanto segue:

- a) Il Contributo può essere concesso solo alle MPMI.
- b) Le maggiorazioni degli ulteriori 15 punti percentuali sono concedibili solo alle MPMI solo se il **progetto** prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Si precisa, infatti, che l'Organismo di ricerca, pur partecipando al progetto e sostenendo il 10% dei costi, non è soggetto beneficiario dell'agevolazione, ma permette all'impresa di avere una maggiore contribuzione in termini percentuali.

Quindi i costi sostenuti dall'organismo di Ricerca nell'ambito del progetto riguardano quella parte di costi non coperta da contributo sulla base delle percentuali massime concedibili (art. 25 Reg. (UE) 651/2014) ma che riguardano comunque il progetto nella sua interezza.

In fase di rendicontazione vanno comunque inserite per giustificare il 100% del costo del progetto agevolato.